

Mauro Odorisio è il nuovo Presidente di ANGAISA



Mauro Odorisio

Mauro Odorisio è il nuovo Presidente di ANGAISA, Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno.

Romano (e tifoso della Roma sin dalla nascita), 55 anni, Odorisio è Amministratore della Odorisio Spa di Roma e consigliere d'amministrazione del gruppo DELTA S.p.A.

Dopo essere entrato a far parte del Consiglio Direttivo ANGAISA nel 1999, e aver assunto la carica di Presidente della Sezione Lazio nel 2002, Mauro Odorisio è stato eletto ieri Presidente Nazionale per il quadriennio 2010 - 2013 in sostituzione di Stefano Riolfi, che ha guidato l'Associazione negli ultimi sei anni.

Il Consiglio Direttivo ANGAISA ha inoltre eletto i componenti del Comitato Esecutivo, che condivide con il Presidente la guida strategica dell'Associazione. La composizione del nuovo Comitato Esecutivo ANGAISA è la seguente (di fianco ad ogni singolo nominativo è stata indicata l'azienda di appartenenza):

Presidente: **Mauro Odorisio**
Odorisio Spa - Roma

Vice-Presidente: **Leonardo Simonetti**
Gruppo Habitat Srl - Taranto

Altri componenti: **Giovanni Bo**
Centro Vendite Esagono Srl - Aversa (CE)
Enrico Celin
F.lli Beltrame Spa - Padova
Bruno Corsini
Commerciale S.a.c.i.r. Srl - Bologna
Maurizio Lo Re
Lo Re Giovanni Snc - Messina
Ezio Maja
Idroterm Spa - Madonna dell'Olmo (CN)
Corrado Novelli
Imeter Spa - Camerano (AN)
Roberto Paolicchi
Fisar Spa - Cesano Boscone (MI)
Giorgio Papetti
Cambielli Spa - Cinisello Balsamo (MI)
Michele Pergola
De Vivo Domenico & C. Srl - Potenza
Stefano Riolfi
Svai Spa - Caselle di Sommacamp. (VR)

E' stata inoltre rinnovata la composizione del Collegio dei Sindaci, con la nomina dei Sindaci effettivi Giovanni Masseroni (Presidente) e Roberto Napolitano, e dei Sindaci supplenti Goffredo d'Aurelio e Piergiovanni Mortarotti.

Paolo Brodbeck ha assunto la carica di Presidente del Collegio dei Provirvi, di cui sono entrati a far parte anche Giancleto Bazzo, Roberto Corsini, Domenico Laruffa e Piera Petri.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

MERCATO

Indicatore consumi Confcommercio: proseguono i segnali di ripresa

Anche ad agosto - ed è il terzo mese consecutivo - si registra, in termini congiunturali, una variazione positiva per i consumi che rafforza i moderati segnali positivi di giugno e luglio e che conferma la tendenza, seppur ancora debole, di una ripresa della domanda delle famiglie. E' quanto rileva l'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) che registra anche un aumento dello 0,6% in termini tendenziali. Questo andamento consolida l'inversione di tendenza registrata fin da aprile, in termini di media mobile a tre mesi dei volumi destagionalizzati dei beni e servizi compresi nell'ICC. Segnali di miglioramento continuano a provenire anche dalle indagini relative al clima di fiducia delle famiglie che mostra, nel mese di settembre, un'ulteriore crescita, riportandosi sui livelli di inizio 2007. Meno favorevoli appaiono, invece, i giudizi espressi sulla situazione economica da parte delle imprese, sulle quali, evidentemente, non si sono ancora pienamente trasferiti gli effetti del mutato atteggiamento delle famiglie nei confronti dei consumi. A settembre il clima di fiducia ISAE evidenzia, infatti, un arretramento per l'industria, il commercio ed i servizi nel complesso. La domanda in quantità di beni e servizi per la casa ha segnalato un ulteriore decremento (-1,6% rispetto all'analogo mese del 2008), confermando, anche in questo caso, le difficoltà del comparto.

NORMATIVE

Area Legale Legislativa

Piano casa - Legge Regione Lazio

Con la legge regionale n. 21 dell'11 agosto 2009, recante "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", la Regione Lazio ha dato attuazione al "Piano casa".

1) Per quanto riguarda gli ampliamenti (in adiacenza al corpo di fabbrica dell'edificio), sono disposti incentivi sia in favore degli edifici a destinazione d'uso residenziale, sia di quelli non abitativi. Nel primo caso è ammesso un aumento massimo di volume o di superficie pari al 20% dell'esistente (fabbricati unifamiliari o plurifamiliari); l'edificio interessato dall'intervento non deve presentare una cubatura superiore ai 1.000 mc e l'incremento complessivo massimo non deve superare i

200 mc, ovvero i 62,5 metri quadrati. Con riferimento agli immobili non residenziali – che non devono essere di dimensioni superiori ai 1.000 metri quadrati di superficie - viene concesso un ampliamento pari al 10% dell'esistente. Per poter fruire del bonus relativo agli immobili non residenziali è necessario che venga mantenuta la destinazione d'uso per almeno 10 anni e, inoltre, che gli interventi siano subordinati all'installazione o al miglioramento di determinati sistemi di risparmio energetico e tutela dell'ambiente.

- 2) Il Piano casa promuove il rinnovo del patrimonio edilizio esistente attraverso veri e propri interventi di sostituzione edilizia, che prevedono la demolizione e ricostruzione degli immobili con destinazione residenziale per almeno il 75%, consentendo ampliamenti fino al 35% della volumetria o della superficie utile esistente. Gli interventi "devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d. lgs. 192/2005, nonché dalla legge regionale 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal decreto legislativo 192/2005, ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia, di cui all'articolo 7 della L.R. 6/2008.

Gli interventi premiali presi in considerazione dalla legge della Regione Lazio non sono ammessi per i fabbricati abusivi e per quelli assoggettati a vincolo storico-culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004. Gli interventi sono normalmente subordinati alla presentazione di una denuncia di inizio attività, con l'eccezione di una demolizione/ricostruzione concernente un immobile con volumetria superiore a 3.000 mc, caso in cui si deve chiedere il rilascio del permesso di costruire. Il testo integrale del provvedimento è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • **Area Normativa** • **Piano casa**.

"Made in Italy" e prodotti interamente italiani

D.L. 25 settembre 2009 n. 135

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009 il decreto legge n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europee" (cd decreto "salva infrazioni").

L'articolo 16 sopprime (e riscrive diversamente) la norma contenuta nella legge 99/09 (art. 17, comma 4), che aveva esteso il concetto di "fallace indicazione" di origine di un prodotto anche alla fattispecie in cui sul prodotto stesso - di origine non italiana - fosse riportato un marchio di azienda italiana, senza che ne fosse nel contempo evidenziata la reale origine estera. Lo stesso articolo 16 precisa, poi, che per essere definito "interamente italiano" un prodotto deve essere "made in Italy" ai sensi della vigente normativa comunitaria ed avere anche avuto disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento esclusivamente sul territorio italiano. Ricordiamo a tale proposito che l'art. 24 del Regolamento CE n.

2913/92 prevede che, nel caso di prodotti alla cui fabbricazione hanno contribuito due o più Paesi, la merce è "originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". Con successivi decreti ministeriali potranno essere dettate disposizioni esplicative in merito. Il terzo e quarto comma rafforzano le sanzioni penali a carico di chi, non ricorrendone i predetti presupposti, faccia uso di marchi o di indicazioni di vendita più o meno esplicite ovvero di segni o figure che comunque inducano nel consumatore la fallace convinzione che il prodotto sia "interamente italiano".

Ai sensi del quinto e sesto comma, è, invece, soggetto a sanzione amministrativa (da 10.000 a 250.000 euro) il titolare o licenziatario del marchio (di aziende italiane o non italiane) che usi lo stesso in modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della citata normativa comunitaria.

Per evitare la predetta sanzione amministrativa occorre, alternativamente:

- riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo - indicazioni precise ed evidenti circa l'origine o la provenienza estera del prodotto;
- riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo - eventuali diverse indicazioni atte ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore circa la reale origine del prodotto;
- accompagnare il prodotto con una attestazione - resa dal titolare o licenziatario del marchio - in ordine alle informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

I prodotti privi di tali indicazioni saranno soggetti a confisca amministrativa, salvo che le stesse siano apposte a cura e spese del titolare o licenziatario del marchio.

Il testo integrale del decreto legge è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • **Area Legale e Legislativa** • **Disciplina commercio** • **Decreto "salva infrazioni"**.

Scheda di trasporto Chiarimenti ministeriali

Il Direttore Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente fornito alcuni chiarimenti, relativi alle modalità di applicazione delle norme concernenti l'adozione della "scheda di trasporto".

- 1) formulario rifiuti - il formulario previsto dal D. Lgs. 152/2006 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 148 del 1° aprile 1998, che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto di rifiuti può essere considerato documentazione equipollente a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 286/2005. In tali casi, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, ovvero in assenza di apposita scheda di trasporto integrativa, ai fini dell'i-

dentificazione delle responsabilità concorrenti dei diversi soggetti della filiera del trasporto, la figura del produttore/detentore coinciderà con quelle del committente, del caricatore e del proprietario della merce;

- 2) lettera di vettura - la lettera di vettura compilata ai soli fini civilistici ai sensi dell'art. 1684 del codice civile, ed integrata con tutte le indicazioni prescritte per la scheda di trasporto, così come ogni altro documento, è considerata a tutti gli effetti "scheda di trasporto" posta la forma libera, nella tassatività dei contenuti, di tale scheda.

Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti

Segnaliamo che il "Garante per la protezione dei dati personali", con un provvedimento del 2 aprile scorso, ha ribadito il principio in base al quale è illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori dipendenti. Il Garante della privacy ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria.

La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro). Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali. Il testo integrale del provvedimento può essere consultato al seguente indirizzo internet:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Provvedimenti>

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 30.09.2009) sono stati resi noti i tassi di interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2009.

Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, tali tassi effettivi globali medi devono essere aumentati della metà. La scheda aggiornata con le nuove soglie usuarie e le classi di importo è consultabile all'interno del portale ANGAISA.

LINK: www.angaisa.it • [Area Legale e Legislativa](#) • [Tassi soglia antiusura](#).

Fisco

IVA ridotta

Nessuna modifica alle aliquote agevolate

Facciamo seguito all'articolo pubblicato sul precedente numero di ANGAISA Informa ("IVA 10% permanente sulle ristrutturazioni"), per ribadire che non vi è stata alcuna modifica alle modalità di applicazione delle aliquote IVA ridotte nel settore dell'edilizia. Confermiamo quindi che il regime delle "cessioni di beni finiti" resta il seguente:

IVA 4% = costruzione case non di lusso e fabbricati rurali ad uso abitativo, relativi completamenti ed ampliamenti.

IVA 10% = interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica; urbanizzazioni; costruzione di edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso.

Le cessioni di beni relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate applicando l'aliquota IVA ordinaria, mentre per le relative prestazioni derivanti da contratto di appalto si dovrà applicare l'aliquota IVA ridotta 10%, purché i lavori riguardino fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Segnaliamo a tutti i Soci che all'interno del portale associativo è disponibile il "volantino" dedicato alle modalità di applicazione dell'IVA ridotta nell'edilizia, che potrete stampare e distribuire alla vostra clientela privata e professionale, in cui sono sintetizzati – su due colonne – i casi in cui è possibile e non è possibile richiedere l'agevolazione fiscale.

LINK: www.angaisa.it • [Area Normative](#) • [Istruzioni per l'uso](#).

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 1° ottobre 2009.

Con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2009, sono stati sospesi, dal 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo, nei confronti dei contribuenti che, alla data del 1° ottobre 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni di:

- Scaletta Zanclea;
- Itala;
- Messina, limitatamente alle frazioni di: Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Altolia, Santa Margherita Marina e Pezzolo.

Il Decreto in esame dispone che non si fa luogo al

rimborso di quanto già è stato versato. Inoltre, tale sospensione non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituto d'imposta. Infine, con un successivo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

Lavoro

Inidoneità fisica al lavoro

Licenziamento

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21710 del 13 ottobre scorso, ha richiamato il principio in base al quale la sopravvenuta inidoneità fisica non giustifica il licenziamento del lavoratore. E' in fatti necessario procedere ad una attenta verifica circa la possibilità di assegnargli altre mansioni di pari livello, affidate ad altri lavoratori, senza recare pregiudizio agli altri lavoratori e senza modifiche all'organico aziendale. L'esercizio dell'attività economica privata, garantito dalla Costituzione (articolo 41) deve svolgersi nel rispetto dei diritti del lavoro (articoli 4, 35 e 36) e alla salute (articolo 32). Di conseguenza non può considerarsi limitativo dell'esercizio dell'iniziativa economica privata il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento di un lavoratore "per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate", nel caso in cui il datore di lavoro non abbia previamente accertato se il lavoratore è in grado o meno di svolgere mansioni diverse e di livello equivalente.

Licenziamento

Sindacabili i certificati medici

Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento per giusta causa basato sull'uso strumentale e scorretto della certificazione di malattia. Nella contestazione disciplinare la società aveva eccepito addebiti basati su dati di fatto oggettivi (assenza alla visita medica di controllo richiesta dal datore di lavoro), ma anche di natura presuntiva (aver utilizzato i giorni di malattia per un trasloco, aver riaperto a distanza di mesi un infortunio al solo scopo di eludere ulteriori visite di controllo). Il giudice ha ritenuto ingiustificata l'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo; inoltre, la dichiarazione del medico di base, attestante la presenza del lavoratore presso il proprio studio nel momento in cui il medico INPS effettuava la visita a domicilio, non è stata ritenuta idonea a dimostrare l'indifferibilità di tale allontanamento, considerato tra l'altro che l'episodio si era verificato nell'ultimo giorno di malattia. Significativa inoltre la contestazione della mancata prova, da parte del lavoratore, della diagnosi della patologia: la mancata trasmissione all'INPS della certificazione medica contenente la diagnosi, nonostante l'obbligo di legge, impedendo di identificare il tipo di malattia addotta a giustificazione dell'assenza, induce a ritenere fondata il convincimento del datore circa la natura simulata dell'infirmità.

Fonte: [Sole 24 Ore](#)

Previdenza

Visite mediche di controllo

Irreperibilità

Con il messaggio n. 22747 del 9 ottobre 2009, l'INPS ha ribadito le sanzioni previste in caso di irreperibilità del lavoratore dipendente in occasione della visita medica di controllo. Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'indicazione dell'esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia, in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo.

Pertanto, la mancanza o la inesattezza o incompletezza dell'indirizzo (purché tale da impedire il reperimento del lavoratore) comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione. L'applicazione della sanzione secondo le modalità indicate può non aver luogo solo se l'istituto sia in grado di reperire altrimenti ed agevolmente nei propri archivi il dato mancante (es. precedenti eventi di malattia, precedenti accessi domiciliari).

Diversa è l'ipotesi di indicazione di un indirizzo insufficiente per il reperimento del lavoratore ma uguale a quello riportato sul certificato di residenza: in tal caso, ove si tratti di prima malattia, il lavoratore può essere giustificato ma con l'avvertenza che per eventuali successivi eventi dovrà assolutamente indicare l'indirizzo esatto e completo.

Maternità

Riposi giornalieri del padre

Con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, a seguito dell'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, e condivisa dal Ministero del Lavoro con lettera circolare n. 8494 del 12 maggio scorso, l'INPS ha fornito nuove indicazioni relative alla possibilità per il padre lavoratore dipendente di usufruire dei riposi giornalieri, oltre che nelle ipotesi già previste dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

Al verificarsi di queste situazioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

INAIL

Aggiornamento minimali anno 2009

Sono stati resi noti i nuovi importi della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei premi INAIL dovuti per alcune categorie di lavoratori.

I nuovi valori, che trovano applicazione dal 1° luglio 2009, sono stati aggiornati a seguito della rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto disposta dal decreto del Ministero del Lavoro del 12.06.2009 (G.U. 185 del 11.08.2009).

Partecipanti all'impresa familiare. Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad euro 48,04, mentre quella mensile ad euro 1.201,08.

Dirigenti. L'adeguamento di cui trattasi ha comportato, per i lavoratori con qualifica dirigenziale senza contratto part-time, l'aumento della retribuzione convenzionale giornaliera ad euro 88,83 e della retribuzione convenzionale mensile ad euro 2.220,73. Per i dirigenti con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria è pari a euro 11,10.

Lavoratori parasubordinati. Com'è noto, per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita, che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Pertanto, ai fini del calcolo dei premi assicurativi, dal 1° luglio 2009, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile:

- limite minimo: euro 1.195,78;
- limite massimo: euro 2.220,73.

Rinviamo le aziende interessate alla lettura della scheda di sintesi, disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ● **Normative previdenziali**
● INAIL ● **Limiti minimi retribuzione giornaliera.**

NOTIZIE VARIE

Osservatorio sul credito Confcommercio:
PMI ancora in difficoltà

Diminuisce la domanda di credito da parte delle imprese nel terzo trimestre 2009 (praticamente una su quattro ha chiesto un fido, mentre erano più di un terzo nel secondo trimestre), aumenta la percentuale di quelle che hanno visto accogliere la propria domanda con un ammontare pari o superiore a quello richiesto (il 72,5% contro il 64,2% del trimestre precedente) e migliora il costo del credito (avvertito da quasi un terzo delle imprese, erano il 24% nel secondo trimestre). Mentre aumentano le imprese che denunciano difficoltà a far fronte al proprio fabbisogno finanziario (quasi il 45% rispetto a poco più del 40% del trimestre precedente). Insomma, meno rigidità di approccio del sistema bancario – anche alla luce della recente intesa sulla moratoria con l'Abi e dei singoli accordi con alcuni istituti di credito – ma le Pmi "scontano" ancora un trattamento penalizzante, in particolare nel Mezzogiorno. Questi, in sintesi, i principali risultati che emergono dall'Osservatorio sul credito e sul fabbisogno finanziario delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel terzo trimestre 2009 realizzato da Confcommercio in collaborazione con Format Ricerche di Mercato. Continua la tendenza che vede diminuire le imprese che si dimostrano in grado di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel trimestre. In termini percentuali, le imprese che hanno affermato di essere state in grado di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel terzo trimestre del 2009 sono state il 55,5%, le imprese che nello stesso periodo hanno dichiarato di esservi riuscite, ma con qualche difficoltà, sono state il 36,0%, mentre le imprese che hanno dichiarato esplicitamente di non essere state in grado di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario sono state l'8,5%. Le imprese che più delle altre si sono rivelate

maggiormente in grado di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel trimestre sono state quelle di grandi dimensioni, le imprese del turismo e quelle residenti nelle regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est. Le imprese che hanno fatto registrare maggiori difficoltà per quanto concerne la capacità di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario sono state le microimprese del commercio e dei servizi, e quelle residenti nelle regioni del Meridione, dove le difficoltà delle imprese evidenziano una situazione di vero e proprio allarme (la capacità delle imprese del commercio, turismo e servizi di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel terzo trimestre del 2009 presenta un saldo pari a -17,6, contro la media nazionale pari a +11,1). La previsione delle imprese circa la propria capacità di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel prossimo trimestre, ossia nel quarto trimestre del 2009, fa segnare un miglioramento con un +2,0, contro il precedente -0,2. In termini percentuali, le imprese che ritengono che nel prossimo trimestre la propria capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario migliorerà sono il 15,7% contro il 13,7% di imprese che, invece, prevedono un peggioramento. Diminuisce nel terzo trimestre del 2009, rispetto al trimestre precedente, la percentuale delle imprese che hanno chiesto un fido, o che hanno chiesto la rinegoziazione di un fido esistente: sono state il 27,6% contro il 34,6% del passato trimestre. Tale dato è fortemente influenzato dalla stagionalità del trimestre estivo considerato: mesi di luglio, agosto e settembre. Nell'ambito del 27,6% delle imprese che si sono rivolte al sistema bancario nel terzo trimestre del 2009 per avere credito, il 72,5% ha visto accogliere la propria domanda con un ammontare pari o superiore rispetto a quello richiesto (erano il 64,2% nel secondo trimestre), il 6,9% ha visto accogliere la propria domanda, ma con un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto, il 6,5% delle imprese si è vista rifiutare la propria domanda, e 6,9% è ancora in attesa di conoscere l'esito della propria richiesta alle banche. Fonte: **Confcommercio**

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 246 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Decreto "salva infrazioni" (D.L. n. 135/2009).
- ▶ INAIL. Aggiornamento minimali anno 2009.
- ▶ IVA ridotta. Volantino informativo.
- ▶ Piano casa. Legge regionale Lazio n. 21 del 11.08.2009.
- ▶ Tassi soglia antiusura 1° ottobre – 31 dicembre 2009.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di


CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre
pubblicate su:


BI&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.